

Statuto **BRITISH MOTOR CLUB ITALIA APS**

Costituzione, durata e sede

Art. 1 È costituita l'Associazione denominata "BRITISH MOTOR CLUB ITALIA - Associazione di Promozione Sociale", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "BRITISH MOTOR CLUB ITALIA – APS".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale o APS.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Brescia Via Cefalonia 41/b.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo con mero obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

Finalità e attività di interesse generale

Art. 2 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Soci, svolge in favore dei Soci, di loro familiari e di terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale a sensi art. 5 del DLGS n.117.2017 e successive modificazioni:

- 1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato della beneficenza e delle attività di interesse generale;
- 2) organizzazione e gestione di attività di interesse sociale e culturale anche connesse al turismo su gomma con vetture d'epoca.

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, democratico, pluralista, apolitico, apolitico, aconfessionale, a carattere volontario, con finalità unicamente morali, culturali e di ricerca e si propone la salvaguardia del patrimonio artistico culturale, nazionale ed internazionale, costituito da veicoli storici fabbricati nel Regno Unito e, in particolare, in Inghilterra.

In tale contesto, l'Associazione si propone di:

- riunire gli appassionati italiani e stranieri di automobili e motocicli di particolare interesse storico, collezionistico e di tutto ciò che riguarda culturalmente l'automobile, i motocicli e il motorismo in generale, anche se appartenenti ad associazione, enti e club affini;
- promuovere la conoscenza, la ricerca, la conservazione ed il restauro, l'uso e l'immagine di autoveicoli e motoveicoli in particolare di fabbricazione britannica;
- diffondere attività culturali, didattiche e ricreative legate o collegate al mondo del motorismo, del paesaggio, del turismo su vetture di interesse storico collezionistico;
- curare l'organizzazione di manifestazioni, raduni e passeggiate di carattere motoristico e culturale in genere;
- partecipare a manifestazioni nell'ambito storico-motoristico, facendosi parte diligente per consentire ai propri Soci di partecipare, oltre che alle manifestazioni promosse dalla stessa Associazione, anche a quelle che si terranno sia in Italia che all'estero, promosse e/o organizzate da altri enti, pubblici o privati;

- stabilire rapporti sociali e relazioni amichevoli, nonché associarsi in altri Enti, associazioni, registri e club italiani e stranieri senza scopo di lucro, aventi simili scopi sociali, promuovendo, a tal fine, l'adesione dei propri Soci, laddove interessati;
- collaborare con altri enti, pubblici e privati, che perseguono le medesime finalità;
- svolgere ogni altra attività idonea od opportuna per il raggiungimento delle già menzionate finalità.

L'Associazione, inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

L'Associazione potrà inoltre aderire ad altre associazioni di auto e moto d'epoca non necessariamente rivolte in maniera esclusiva ad automotovetture inglesi, che a titolo esemplificativo e non tassativo si citano in A.A.V.S. (Associazione Amatori Veicoli Storici), A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) e per esse alla F.I.V.A., ACI Storico e ad altre Federazioni a livello nazionale ed internazionale con finalità analoghe.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, realizzare attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Ammissione soci

Art. 3 Fermo il numero minimo previsto ex art. 35 del Codice del Terzo Settore per mantenere la qualifica di APS, il numero dei soci è illimitato.

Possono essere Soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o Enti senza scopo di lucro, il numero delle Associazioni di Promozione Sociale dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli altri Enti Soci.

I soci minori di età esercitano i loro diritti per il tramite l'esercente la responsabilità genitoriale.

I Soci si distinguono in:

- Fondatori, ovvero i soci che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione ed i cui nomi figurano nell'Atto Costitutivo della stessa. La loro presenza nella vita associativa e la loro opinione nella conduzione della medesima saranno sempre tenute nella massima considerazione da parte degli organi sociali. In segno di rispetto ed apprezzamento verrà loro riconosciuta una costante rappresentanza in Consiglio Direttivo come indicato all'art. 13;

- Onorari, ovvero soci che, a giudizio del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera nel campo del motorismo d'epoca, o ricoprano ruoli e posizioni nel campo del collezionismo storico e/o sportivo di primaria importanza nell'ambito dello specifico settore o in Associazioni o Club analoghi od affini alla nostra Associazione;

- Ordinari, ovvero i soci che aderendo all'Associazione secondo le modalità di seguito precisate, partecipano all'attività sociale, anche prestando la propria attività in forma volontaria e gratuita secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

La differenziazione dei Soci nelle predette categorie è meramente formale, atteso che, in ossequio al principio di democrazia interna, a ciascun socio sono riconosciuti eguali diritti e doveri.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone, l'impegno alla partecipazione attiva alla vita associativa, l'approvazione e l'osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.

Le Associazioni, e gli Enti che intendano diventare socie dell'Associazione dovranno presentare la richiesta di associazione firmata dal proprio Rappresentante Legale a ciò espressamente autorizzato. Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni novanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro trenta giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

Dall'atto di accettazione della richiesta, col versamento della quota annuale pro tempore stabilita dal Consiglio Direttivo, il richiedente acquisirà la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci, libro dal quale dovranno distintamente risultare le date di richiesta e di accettazione.

Adesione soci e attività di volontariato

Art. 4 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il Socio.

L'adesione all'Associazione comporta per il socio il diritto di voto. Ciascun socio, persona fisica, Associazione od Ente, ha diritto ad un voto.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i Soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti Soci, o volontari terzi che per libera scelta prestino la propria attività. Detti volontari che svolgano tali attività in modo non occasionale andranno iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei Soci.

Diritti e doveri dei soci

Art. 5 Tutti i soci hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea ed esprimere il loro diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali, presso la Sede Sociale, secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, secondo i termini disciplinati dall'art. 9 del presente Statuto per la partecipazione all'Assemblea.

Tutti i soci hanno il dovere di:

- partecipare attivamente alla vita associativa;

- adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, sia nei rapporti tra i soci che tra questi ultimi e gli Organi Sociali;
- rispettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
 - versare puntualmente la quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile ed in nessun caso può essere restituita.

Perdita della qualifica di socio

Art. 6 La qualità di Socio si perde per decesso o estinzione, recesso, decadenza o per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro dei Soci.

Il mancato pagamento della quota sociale per almeno due annualità consecutive entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo, sarà comprovante di un mancato interesse alla partecipazione alla vita associativa nel caso in cui il socio moroso non abbia provveduto alla regolarizzazione della posizione entro 30 (trenta) giorni dalla ulteriore richiesta scritta inoltratagli per lettera o e-mail. Tale inadempimento varrà quindi come comportamento concludente e manifestazione tacita di volontà di decadenza dalla qualifica di socio, circostanza che andrà annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e sul Libro dei Soci. L'associato decaduto potrà ripresentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

Il Socio che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi o che non contribuisce attivamente alla vita associativa ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro dei Soci.

Nel caso il socio decaduto o escluso non condivida le ragioni del provvedimento, potrà - entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione - proporre appello all'Assemblea, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto di contraddittorio.

Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato al provvedimento di esclusione si intende sospeso.

Volontari e assicurazioni obbligatorie

Art. 7 I volontari dell'Associazione ed i volontari terzi che svolgono detta attività in modo non occasionale devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Organi dell'Associazione

Art. 8 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;

Al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore si dovranno obbligatoriamente nominare anche:

- l'Organo di Controllo;
- Organo di Revisione;

cui verranno attribuiti compiti e competenze come previsto dalla Legge.

Composizione dell'Assemblea

Art. 9 L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci, ed abbiano rinnovato la quota sociale annuale almeno 60 giorni prima della convocazione.

Negli altri casi il diritto di voto rimane sospeso.

Ciascun Socio, come da art. 4, ha diritto ad un voto e non è ammesso il voto per delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un Socio nominato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è coadiuvato dal Segretario, o in sua assenza da un socio nominato dal Presidente stesso per tutta la durata dell'Assemblea.

Di ogni Assemblea è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Convocazione

Art. 10 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea è convocata senza obblighi di forma, anche per e-mail o mediante pubblicazione sul sito dell'Associazione o con ogni altro mezzo idoneo, con avviso inoltrato almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda, motivata e firmata, di almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'Socio che partecipa e vota.

Assemblea ordinaria

Art. 11 All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a) La nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;
- c) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- e) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- f) l'approvazione del bilancio di esercizio;
- g) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei Soci presenti. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.

Assemblea straordinaria

Art. 12 All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- la devoluzione del patrimonio;

- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci presenti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei Soci sia in prima che in seconda convocazione.

Consiglio Direttivo

Art. 13 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea, di cui 1/4, con arrotondamento per difetto, dovrà essere riconosciuto ai soci fondatori.

I membri del Consiglio Direttivo, una volta accettata la nomina, durano in carica 5 anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro vigenza.

Il Consiglio elegge il Presidente dell'Associazione, e potrà eventualmente eleggere anche un Vicepresidente.

Potrà nominare inoltre anche un Segretario ed un Tesoriere.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente, mediante lettera mail contenente l'ordine del giorno, e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di iscrizione a libro soci dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

La carica di Consigliere si perde per:

- . dimissioni, revoca da parte dell'Assemblea, incompatibilità, perdita della qualità di socio.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivide le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire ad un Arbitro come da Art. 25 entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso, revoca o comunque di cessazione di un consigliere, il Consiglio potrà nominare il primo dei Consiglieri non eletti precedentemente ovvero ricorrere all'Assemblea per sottoporre una nuova elezione per la carica rimasta vacante.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente ovvero il Consigliere con più anzianità di iscrizione tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Le competenze del Consiglio Direttivo

Art. 14 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Presidente del Consiglio Direttivo

Art. 15 Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di iscrizione al libro soci.

Il Presidente dura in carica cinque anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei Soci, può revocare il Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Art 16. Il Vicepresidente, se eventualmente nominato, sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Segretario del Consiglio Direttivo e Tesoriere

Art. 17 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

Il Tesoriere cura l'amministrazione e si incarica della tenuta delle scritture contabili nonché della riscossione delle quote e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Organo di controllo

Art. 18 Nei casi previsti dalla Legge l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo è monocratico.

L'Organo di Controllo dura in carica cinque anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

Risorse economiche

Art. 19 L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione annuali;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 85 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione in conformità con le vigenti disposizioni di Legge.

In caso di particolari e straordinarie necessità di cassa, al fine di garantire l'equilibrio finanziario dell'associazione e per evitare ogni forma di indebitamento oneroso, ogni socio potrà effettuare, sempre in forma volontaria, dei prestiti infruttiferi all'associazione che si impegnerà a restituirli, in un'unica o in più soluzioni, secondo un piano concordato al momento della sottoscrizione purché risulti in possesso delle risorse finanziarie adeguate.

Patrimonio, quota sociale, contributi e convenzioni

Art. 20 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i Soci.

L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Detta quota sociale periodica di rinnovo dovrà pervenire nelle casse sociali entro il mese di marzo di ogni anno e varrà per l'intero anno sociale. Non sono ammessi pagamenti parziali o pro-rata.

La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le donazioni di non modico valore devono essere accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari devono essere accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni devono essere accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Bilancio

Art. 21 Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Nei casi previsti dalla legge, o laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, l'Associazione redigerà il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Avanzi di gestione

Art. 22 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n.

117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Libri sociali obbligatori

Art. 23 L'Associazione tiene, anche in forma elettronica o telematica (Art.15 Dlgs 117/2017):

- il Libro dei Soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
 - il Libro degli Inventari.
- il Libro dei Volontari per coloro i quali prestino la loro opera in modo non occasionale.

I Soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo ove presente.

Scioglimento

Art. 24 In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, Soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Associazione di Promozione Sociale, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Clausola compromissoria

Art. 25 Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra i Soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro, nominato di comune accordo dalle parti o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

L'Arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

Per ogni ulteriore eventuale controversia si indica come foro competente il Tribunale di Brescia.

Legge applicabile

Art. 26 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice civile e nella normativa specialistica di settore.

Norma transitoria

Art. 27 Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del già menzionato Registro. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS la denominazione dell'Associazione diventerà quindi BRITISH MOTOR CLUB ITALIA APS. Fino ad allora l'Associazione potrà mantenere la preesistente denominazione non risultando precedentemente iscritta ad uno dei registri regionali o provinciali previsti.